



Proposta di Legge d'iniziativa popolare

Istituzione di un nuovo sistema fiscale equo e sostenibile

Introduzione esplicativa

Primi firmatari: Franco Puglia il 19.12.2017

Premessa

Che in una società tutti i cittadini debbano contribuire, secondo le proprie possibilità, al funzionamento dell'organizzazione sociale, vale a dire alle spese collettive, è cosa ovvia.

Meno ovvio è **come** tali contributi individuali vadano distribuiti, **dove** debbano gravare in maniera prevalente e dove no. La fiscalità è uno strumento di politica economica, e va quindi usata con intelligenza, per favorire lo sviluppo del Paese e non per il suo pur involontario strangolamento.

I principi che stanno alla base di questo progetto di legge introducono nuovi criteri in base ai quali applicare l'imposizione fiscale ai cittadini, nel pieno rispetto dei requisiti costituzionali.

Questa proposta vuole essere il primo passo di una più vasta riforma che investa tutti gli aspetti della fiscalità, mentre qui ci limiteremo alla fiscalità che grava direttamente sulle persone fisiche.

Ricordiamo che tali imposte sono costituite prevalentemente da :

- 1) Imposte sul reddito delle persone fisiche e sui loro patrimoni
- 2) Imposte sui consumi, essenziali e non essenziali (IVA, ecc).

Questo progetto di legge vuole riformulare l'imposizione fiscale sulle persone fisiche in base al principio dell'**equilibrio tra imposizione sui consumi ed imposizione sui redditi**, con meccanismi compensativi che tengano conto del diverso potere d'acquisto in base al reddito per un bene o servizio gravato da una medesima imposta, introducendo quindi il principio della "**Capacità Contributiva Individuale**", un concetto che si ispira all'Art. 53 della Costituzione Italiana.

La ragione di fondo di questa impostazione consiste nel voler stabilire un conflitto di interessi tra il cittadino consumatore ed il fornitore di beni o servizi, grazie alla possibilità offerta di detrarre dal reddito le spese sostenute a vario titolo. Infatti con un tale meccanismo scende la base imponibile del reddito individuale e quindi la relativa imposta sul reddito, che può tuttavia essere in parte compensata dalle imposte che gravano sui prodotti e servizi, **fermo restando l'obiettivo di un alleggerimento fiscale complessivo sulle persone fisiche.**

Viene inoltre introdotto un meccanismo in base al quale si crei automaticamente un equilibrio tra incentivi al consumo ed incentivi al risparmio, che si esprime compiutamente per i redditi medi, mentre per quelli più bassi la disponibilità al risparmio risulta inevitabilmente più contenuta a causa della larga prevalenza delle spese di consumo indispensabili.

Questo dispositivo di legge vuole essere il primo di una serie di progetti di legge per una riforma fiscale complessiva che interessi tutti i soggetti economici, quindi anche le imprese, avendo come obiettivo lo sviluppo, e come base di finanziamento la riduzione ragionata della spesa pubblica, con eliminazione totale di qualsiasi forma di spreco e senza ridurre, anzi incentivando, i servizi pubblici.



Proposta di Legge d'iniziativa d'iniziativa popolare

I PRINCIPI

1) Progressività impositiva in funzione del reddito

Si tratta di un principio costituzionale largamente condiviso, che deve tuttavia avere dei limiti: infatti la progressione verso l'alto deve avere un tetto invalicabile, altrimenti la fiscalità inizia ad apparire come una appropriazione indebita del reddito altrui.

Va anche osservato che altre imposte che gravano sui contribuenti NON sono affatto progressive (IVA, accise, ecc), ma hanno una medesima aliquota per tutti. Il criterio di progressività, però, dovrebbe essere generale, legato cioè al contribuente, non alla tipologia di imposta.

Questa proposta di legge si basa sull'idea di UNA SOLA ALIQUOTA FISCALE (chiamata anche flat tax) **che tuttavia rispetti il principio costituzionale di progressività**, grazie ad un meccanismo di detrazione che la trasforma in una imposta che cresce col reddito.

Di base questa aliquota dovrebbe venire applicata a TUTTE le fonti di reddito PERSONALE (quindi non di impresa), nessuna esclusa: reddito da lavoro dipendente o autonomo, rendita fondiaria e finanziaria, ma anche IVA, con aliquota unica al 25% su tutti i prodotti. Viene spontaneo obiettare che un'IVA al 25% sui generi di prima necessità sia iniqua, ma vedremo in seguito che non è così, grazie al meccanismo di detraibilità di molte spese, IVA inclusa.

1. Proponiamo quindi una **imposizione fiscale progressiva sul reddito, non superiore al 25,5%** della **Capacità Contributiva Individuale**, per redditi imponibili sino a 100'000 €/anno, calcolata sul reddito complessivo lordo, ma al netto dei contributi pensionistici effettivamente versati al sistema previdenziale nazionale, ovvero destinati a fondi previdenziali privati, ed al netto di una **quota sostanziosa delle spese per consumi di beni e servizi** sostenute dal cittadino consumatore e contribuente.
2. Proponiamo inoltre che il reddito da lavoro dipendente venga espresso, nei documenti trasmessi al lavoratore (busta paga), sulla base del **costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro**, mettendo quindi in evidenza in tale documento il reddito lordo reale (costo all'azienda) e le quote di ritenuta fiscale e contributiva operate dall'azienda, unitamente alla cifra di accantonamento prevista come trattamento di fine rapporto.
3. Proponiamo inoltre che la **capacità contributiva** del cittadino contribuente venga determinata, per i nuclei familiari **riconosciuti**, costituiti da più individui con residenza nella medesima unità immobiliare, sulla base della **capacità contributiva media**, calcolata come somma di quelle individuali divisa per il numero dei componenti il nucleo familiare, a condizione che venga formulata una sola dichiarazione dei redditi congiunta, previo accordo con l'Agenzia delle Entrate. Questa impostazione ha lo scopo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie in cui non tutti i componenti siano produttori di reddito (minori, disabili, ecc) riconoscendo che ciascun componente dispone, nei fatti, di un reddito per poter sopravvivere, anche se chi lo produce non è la stessa persona fisica.

2) **Imposizione fiscale sui consumi e deducibilità delle spese.**

La fiscalità si applica normalmente anche ai consumi e non soltanto a redditi.

L'IVA, quale che ne sia l'aliquota, è una tassa sui consumi che ogni cittadino contribuente, in quanto consumatore, paga **dopo** aver già pagato le imposte sul suo reddito.

L'IVA viene applicata indistintamente a quasi tutte le merci e servizi, con poche aliquote diverse, ed è un mezzo importante per orientare i consumi, favorendo quelli essenziali con aliquote più basse e penalizzando quelli di lusso con aliquote maggiori.

Vogliamo qui ricordare che l'IVA implica una **DOPPIA** tassazione del reddito, perchè prima si paga IRPEF e poi, su quello che resta e che si spende in consumi, si paga IVA.

Tuttavia, se una quota consistente delle spese del contribuente può essere detratta dal reddito imponibile, l'IVA si compensa, perchè viene detratta, almeno per le spese detraibili.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rendere le tasse funzionali allo sviluppo dell'economia, da rilanciare anche attraverso una riduzione delle imposte sul reddito.

I cittadini vanno tassati sulla differenza esistente fra quanto incassato a titolo di reddito e la spesa detraibile nel medesimo periodo di imposta, presumendo che al di sotto di certe cifre di spesa (zoccolo duro di spesa) il cittadino consumatore non possa scendere e che quindi la sua sola **vera capacità contributiva fiscale** su base reddituale dipenda da quanto resta del suo reddito dopo aver effettuato le spese minime indispensabili.

Con questo meccanismo tutti i cittadini avrebbero un vero interesse ad ottenere forme di certificazione delle proprie spese ed emergerebbe, di conseguenza, tutto il nero che i fornitori di beni e servizi spesso realizzano evitando di documentare i loro incassi.

Si vuole qui inoltre introdurre il principio della **iniquità della doppia tassazione**, ciò che normalmente si verifica pagando prima le tasse sul reddito e poi, con quello che resta, IVA ed altre analoghe tasse che gravano direttamente sui consumi.

La doppia tassazione va sensibilmente ridotta, soprattutto per i redditi medio bassi, limitando quindi il carico fiscale complessivo a quello determinato dal calcolo dell'IRPEF individuale, e da quanto resta di IVA pagata sulle spese non detraibili.

Questo grazie alla detrazione dal reddito lordo di tutta la spesa previdenziale, di quella sanitaria pubblica e della fiscalità locale.

Allargando la base imponibile si avrà come risultato l'aumento del gettito, garantendo la lotta all'evasione fiscale grazie al concorso di tutti i cittadini ed avendo per effetto l'aumento della disponibilità di denaro ottenuto tramite una riduzione delle tasse a chi già le paga ed un pagamento equo di tasse da parte di chi ora le evade.

Per realizzare questa rivoluzione fiscale in sicurezza (cioè considerando la possibile diminuzione delle entrate fiscali) è **necessario diminuire la spesa pubblica** improduttiva, oltre a sfruttare l'extra gettito prodotto dall'abbattimento dell'evasione fiscale.

3) **Il principio dell'esclusione dalla doppia tassazione**

L'IVA è, per le imprese, una tassa che grava soltanto sulla differenza tra costi e ricavi, mentre la parte più consistente del valore dell'IVA grava sul consumatore finale, quindi sulle persone fisiche, che pagano il valore finale del bene o servizio, più IVA.

Diversamente dalle imprese, le persone fisiche pagano quindi l'IVA su un valore elevato in rapporto al loro reddito, tanto più elevato quanto più basso è il reddito.

Per i redditi più bassi, dove non si produce risparmio, l'IVA grava sul 100% del reddito netto disponibile, tutto speso in beni e servizi.

Il principio dell'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche implica di fatto una doppia tassazione, visto che il cittadino contribuente paga una tassa anche sui consumi (IVA) partendo da una disponibilità già al netto delle imposte sul reddito.

Questa condizione appare di per sé iniqua ma non è completamente evitabile.

Si può tuttavia rendere meno iniqua questa condizione grazie ad una detraibilità fiscale estesa dei costi sostenuti per i consumi.

La detraibilità dal suo reddito imponibile dei costi sostenuti da una persona fisica unitamente all'applicazione dell'imposizione fiscale IRPEF sul solo reddito residuo, porta il soggetto a decidere quanto sia per lui conveniente spendere in consumi e pagare IVA oppure risparmiare sui consumi e pagare una imposta sul reddito residuo.

Oggi l'imposizione fiscale sul reddito si applica sull'intero reddito imponibile percepito, indipendentemente dall'uso che il cittadino consumatore poi farà della sua disponibilità economica al netto delle imposte.

4) Nuova IRPEF su Capacità Contributiva

Il nuovo dispositivo di legge proposto introduce un cambiamento sostanziale, in quanto **l'imposizione fiscale IRPEF viene spostata sul solo reddito residuo**, al netto delle spese detraibili, e prevede la possibilità di scaricare fiscalmente i costi di beni e servizi sino a 15'000 €/annui per beni e servizi assoggettati ad aliquote IVA non superiori al 25%.

Le spese scaricabili sono comprensive di IVA, evitando quindi la doppia tassazione.

Tabella 1 – Redditi ed IRPEF corrispondente

LA TASSAZIONE PROGRESSIVA CON ALIQUOTA UNICA

$I = (r-d) \times a$ $a =$ aliquota $d =$ detraz. $r =$ reddito
 $I =$ imposta 30,00% € 15.000 lordo

IMPONIBILE (annuo)	IMPOSTA (annuo)	PERCENT.	NETTO (annuo)	NETTO (mensile, 12 m.)	CONTRIBUTO (annuo)	CONTRIBUTO (mensile, 12 m.)
€ 0	-€ 4.500		€ 4.500	€ 375	€ 4.500	€ 375
€ 2.400	-€ 3.780		€ 6.180	€ 515	€ 3.780	€ 315
€ 6.000	-€ 2.700		€ 8.700	€ 725	€ 2.700	€ 225
€ 10.000	-€ 1.500		€ 11.500	€ 958	€ 1.500	€ 125
€ 15.000	€ 0	0,00%	€ 15.000	€ 1.250		
€ 20.000	€ 1.500	7,50%	€ 18.500	€ 1.542		
€ 25.000	€ 3.000	12,00%	€ 22.000	€ 1.833		
€ 40.000	€ 7.500	18,75%	€ 32.500	€ 2.708		
€ 50.000	€ 10.500	21,00%	€ 39.500	€ 3.292		
€ 100.000	€ 25.500	25,50%	€ 74.500	€ 6.208		
€ 1.000.000	€ 295.500	29,55%	€ 704.500	€ 58.708		

Con la riduzione progressiva del reddito imponibile residuo, tuttavia, anche le aliquote fiscali applicabili su tale reddito scendono, sino a valori negativi, corrispondenti ad un RIMBORSO fiscale ai cittadini più incapienti. Questo criterio eccede quello della sola esenzione fiscale per i meno abbienti, riconoscendo la necessità di sostenere gli incapienti con risorse comuni della collettività, con lo scopo di strappare un numero elevato di persone da una grave condizione di indigenza.

Possiamo definirlo un **reddito di ausilio all'esistenza in vita**, non di cittadinanza, con un sostegno assistenziale concreto rivolto soltanto a quanti ne abbiano concretamente diritto, cittadini italiani a tutti gli effetti, privi di patrimonio e con reddito personale e familiare insufficiente e non ragionevolmente incrementabile, per motivi anagrafici, disabilità, ecc.

Un tale contributo assistenziale dovrebbe anche **tenere conto delle effettive condizioni esistenziali del beneficiario**, e della sua **appartenenza o meno ad un gruppo familiare** di sostegno, perché minore, disabile, anziano, ecc. Questo implica calcolare la capacità contributiva individuale come **valore medio di quella familiare complessiva**, paritaria tra tutti i membri, indipendentemente da chi e da quali sono quanti concorrono alla formazione del reddito familiare.

5) Imposte locali e contributi previdenziali

Le aliquote fiscali di cui sopra si riferiscono ad IRPEF, vale a dire ad una imposta destinata a coprire le spese generali dello Stato.

Il cittadino contribuente è tuttavia tenuto a versare altre imposte e contributi, direttamente o attraverso un sostituto d'imposta, per coprire le spese regionali e comunali in misura perequativa rispetto ai trasferimenti statali, ed è inoltre tenuto a versare i contributi previdenziali necessari a sostenere la spesa pensionistica e quella del Servizio Sanitario Nazionale. Questa ultima spesa, in particolare, oggi compresa nella contribuzione fiscale generale, viene qui separata da questa e viene coperta da una specifica **imposta regionale per il SSN**, visto e considerato che tale servizio compete alle amministrazioni regionali.

6) Contribuzione al SSN

L'entità della contribuzione per il SSN verrà determinata dalle Amministrazioni Regionali in base allo standard di servizio fornito ai cittadini della Regione e sarà calcolata tenendo conto della popolazione residente (numero di residenti contribuenti) e dei costi sostenuti nel precedente anno di esercizio del servizio. In pratica la direttiva nazionale chiederà alle amministrazioni regionali un esercizio in pareggio di bilancio per la gestione del SSN con costi a carico dei cittadini, in misura variabile nel tempo ed indipendente dal reddito dei beneficiari. Per evitare un abuso del servizio da parte dei cittadini, la direttiva richiederà che ogni prestazione sanitaria sia soggetta ad un contributo individuale, comprensivo di IVA, integralmente deducibile ai fini fiscali (100%) dal Reddito Imponibile (ticket).

Le spese per prestazioni sanitarie private, sostenute dal contribuente per sua scelta, ed i "ticket" pagati in ambito SSN, saranno integralmente detraibili (100%) dal Reddito Imponibile del contribuente, nei limiti del tetto massimo di detrazione ammissibile per quel reddito. I pazienti cronici gravi, con reddito imponibile **individuale** inferiore a 15'000 € annui, saranno esenti dal pagamento di ticket.

Le prestazioni sanitarie erogate ai contribuenti al di fuori della Regione di residenza saranno addebitate automaticamente alla Regione di residenza del paziente contribuente dalla Regione in cui la prestazione è stata erogata.

7) Imposte locali, regionali e comunali

L'importo delle imposte perequative di carattere locale, regionale o comunale, verranno detratte dal Reddito Lordo, ai fini della determinazione del Reddito Imponibile IRPEF.

Il metodo di calcolo di tali imposte locali dovrà essere improntato ad un criterio di progressività in funzione del Reddito Lordo accertato, con un meccanismo analogo a quanto qui previsto per IRPEF, sulla base del principio di una contribuzione alle spese locali collettive proporzionata alla capacità di contribuzione individuale. Significa applicare al reddito lordo, ma al netto dei contributi previdenziali pubblici o privati, una aliquota fiscale unica ma su un importo pari alla differenza tra il reddito imponibile ed una detrazione fissa. Questo meccanismo determina un carico fiscale variabile in funzione del reddito.

8) Tassazioni separate

Il contribuente è oggi soggetto a forme diverse di tassazione sui redditi derivanti da eventuali investimenti dei suoi risparmi, siano essi finanziari o in immobili.

I redditi da locazione di immobili, oggi soggetti a cedolare secca del 22%, possono essere considerati alla stregua di qualsiasi altro reddito della persona fisica.

Questa norma aveva lo scopo di facilitare l'emersione della locazione in nero grazie alla riduzione delle aliquote fiscali, ma perde la sua ragion d'essere quando l'aliquota IRPEF massima per redditi medio-alti è dell'ordine del 25%.

La riforma assume il suo pieno significato se TUTTI i redditi del contribuente concorrono a formare il reddito lordo complessivo soggetto a detrazioni ed IRPEF.

Vantaggi fiscali per i locatari

Oggi il consumatore non può detrarre dal suo imponibile fiscale il costo dell'affitto, ma con questo nuovo dispositivo di legge potrà farlo, sia che si tratta della casa di abitazione principale che di seconda casa. L'essenziale è che non superi la massima detrazione a sua disposizione in funzione del suo reddito. Quindi il dispositivo di legge ha anche il vantaggio di frenare la proliferazione delle case di proprietà a carico di soggetti economicamente non in grado di sostenere i costi di acquisto, perché la locazione, essendo scaricabile, tornerebbe ad essere conveniente, e darebbe più facilmente ai proprietari degli immobili l'opportunità di affittare i medesimi a condizioni remunerative per il capitale investito.

Questo porterà i consumatori a reddito più basso a non strangolarsi con mutui casa superiori alle loro possibilità, mentre la costruzione di immobili tornerà ad essere un investimento finanziario come tanti altri, da parte di chi ha maggiori mezzi economici a disposizione.

9) Proposte di riforma fiscale correlate

1) Defiscalizzazione dei beni durevoli

L'imposizione fiscale su alcuni beni durevoli di valore (case, autovetture, ecc) viene azzerata da questo dispositivo di legge, in quanto si sovrappone all'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche. Infatti, per acquistare una casa oppure un'auto, il cittadino deve produrre un risparmio che, come tale, è assoggettato ad IRPEF.

Se il bene non è detraibile ai fini della formazione della Capacità Contributiva Individuale (imponibile IRPEF) allora deve essere esente da qualsiasi altra imposizione fiscale applicata alle transazioni di compravendita. L'assenza di una imposizione fiscale diretta su immobili ed autoveicoli facilita le transazioni, grazie alla riduzione dei costi fiscali delle medesime.

Inoltre la defiscalizzazione del valore aggiunto da compravendita immobiliare induce investimenti in questo settore fondati sull'attesa di valorizzazione e quindi contribuisce a suddividere il ritorno dell'investimento tra canone di locazione, se tale è la destinazione dell'immobile, e valorizzazione del medesimo.

Naturalmente il principio della trasparenza fiscale implica che le transazioni vengano rese note alla Agenzia delle Entrate automaticamente, usando sistemi di pagamento elettronici.

2) L'impiego del risparmio

Resta un problema: il reddito residuo (destinato a spesa futura) qui definito come Capacità Contributiva soggetta ad IRPEF, è comunque soggetto alle imposte sul reddito residuo delle persone fisiche, quale che sia l'aliquota, prima di essere speso.

Il reddito residuo, o risparmio, ha come destinazione una spesa futura e quindi, dopo essere stato decurtato dalla fiscalità che grava sul reddito residuo, dovrà comunque pagare le imposte sui consumi (IVA, ecc) quando verrà speso.

Sino a quando non viene speso resta valore non utilizzato.

Se questo valore non utilizzato venisse però investito presso lo Stato come titolo di credito, lo Stato potrebbe rinunciare ad una parte dell'imposizione fiscale su tale reddito residuo (detrazione dal reddito imponibile pari al 50% del valore investito), potendosene avvalere per le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, senza ricorrere al credito bancario, da destinarsi prevalentemente al finanziamento di privati ed imprese.

Una tale soluzione abbatterebbe l'imposta sulla Capacità Contributiva della persona fisica che, impiegando tale disponibilità come credito allo Stato, ne ricava automaticamente un reddito pari al valore dell'imposta non pagata.

3) **Una seconda circolazione valutaria**

Si tratta in pratica di disporre di un titolo di credito nazionale, zero interessi, spendibile in qualsiasi momento, quindi equivalente ad una sorta di valuta nazionale con cambio fisso rispetto all'€, senza circolazione cartacea. La negoziabilità del titolo è subordinata al fatto che la sua cessione, e quindi il rientro del suo controvalore monetario in €, sia imputata a reddito (al 50%) per l'anno fiscale in corso.

In una tale condizione la fiscalità sopportata dalle persone fisiche sarebbe in prevalenza l'IVA o qualsiasi altra tassa sui consumi (accise e simili).

Questa proposta merita qualche chiarimento : l'idea è che una azienda, ad esempio, possa acquistare una certa cifra di questi titoli, pagandola in €. Poniamo 100'000 €.

Poi l'azienda paga 100 suoi dipendenti, metà in € (poniamo 1000 €) e metà in titoli (altri 1000 €). Quindi il dipendente ha ricevuto 2000 € di valore, di cui metà in € e metà in titoli.

A questo punto il dipendente dispone di 1000 € in titoli, che sono emessi dallo Stato e riconosciuti come valuta a tutti gli effetti, ma valuta non negoziabile all'estero; li può usare per i suoi acquisti (alimentari, benzina, ecc). Questi 1000 € in titoli non gli vengono imputati a reddito. In altre parole: l'aliquota fiscale IRPEF viene applicata sulla valuta in € che affluisce sul suo CC bancario. Quindi, se spende tutti i 1000 € in titoli, il suo reddito imponibile mensile è di 1000 € (quelli accreditati come €).

Se di quei 1000 € in titoli ne spende soltanto 500 e converte in € gli altri 500, il suo reddito imponibile mensile sale a 1250 € (1000 € + il 50% di 500 €).

Non può accumularli perché deve cederli entro l'anno e convertirli in €.

In pratica tutto quello che spende in titoli non è soggetto ad IRPEF, ma sulle merci che acquista grava IVA e dintorni, e quindi questa la paga.

Il contribuente potrebbe anche farsi pagare solo in titoli. Non paga IRPEF. Accumula titoli. Ma entro l'anno li deve convertire in €. Deve bilanciare il suo reddito tra € e titoli, cioè tra risparmio e consumi, cercando di massimizzare la sua convenienza.

Può anche spendere tutto quello che guadagna usando i titoli : non paga IRPEF ma solo IVA ed accise. E' il caso dei redditi più bassi che non arrivano a fine mese. Praticamente non pagano IRPEF ma aiutano i consumi (IVA).

Lo Stato in tutto questo ha dei vantaggi perché riceve molti € senza pagare interessi, in cambio di titoli di credito spendibili per acquisti.

E' come restituire allo Stato la "sovranità monetaria" con un € facente la funzione dell'oro ; il rischio è che lo Stato approfitti della cosa inflazionando i titoli, come farebbe con una Lira in assenza di Euro. Se però una tale politica venisse adottata all'interno di un rigoroso schema di controllo della spesa pubblica e con altri meccanismi di controllo delle emissioni (da studiare) si potrebbero evitare questi rischi.

Per lo Stato equivarrebbe a finanziarsi a spread negativo (interesse zero, quindi inferiore a quello dei titoli di stato tedeschi) mentre per il consumatore il grande vantaggio è non pagare IRPEF su questa quota di reddito.



Proposta di Legge d'iniziativa d'iniziativa popolare

Istituzione di un nuovo sistema fiscale equo e sostenibile

Definizioni :

- 1) Viene definito **Reddito Lordo** il valore del reddito prodotto da un cittadino contribuente, comprensivo di quanto vada versato allo Stato, agli Enti locali o Previdenziali.
Nel caso dei lavoratori dipendenti viene definito **Reddito Lordo** il valore del reddito prodotto da un lavoratore ed **iscritto a costo dal datore di lavoro**, comprensivo di quanto il datore di lavoro sia tenuto a versare allo Stato o ad Enti locali e Previdenziali come sostituto d'imposta. Analogamente per i titolari di pensione di anzianità o vecchiaia.
- 2) Viene definito **Reddito Imponibile** il valore del reddito lordo annuo percepito dal cittadino contribuente meno la somma dei contributi previdenziali, calcolati sul valore del reddito imponibile lordo, siano essi versati ad enti previdenziali pubblici o privati, meno le imposte dovute agli enti locali.
- 3) Viene definita **Spesa Detraibile** qualsiasi spesa sostenuta a titolo privato da un contribuente, e classificata tra le tipologie detraibili, fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla legge. La detrazione massima individuale è stabilita nell'art. 8. Gli importi detraibili sono comprensivi di IVA e di qualsiasi altra imposta sui consumi pagata.
- 4) Viene definita **Capacità Contributiva** il reddito del cittadino contribuente in esubero rispetto alla sua spesa corrente in beni di consumo e servizi detraibili, tassati alla fonte sotto forma di IVA o di altre imposte sui consumi, e detratte le spese previdenziali ed altri oneri fiscali.

Art.1. (Istituzione di un nuovo sistema di imposizione fiscale sulle persone fisiche).

1. Il Reddito Imponibile viene calcolato detraendo dal Reddito Lordo tutte le spese previdenziali sostenute, ivi incluso quelle per il SSN, e tutte le imposte di carattere locale, siano esse comunali o regionali.
2. Si istituisce la detraibilità dal Reddito Imponibile di tutte le **Spese Detraibili** sostenute nel medesimo periodo di imposta, con effetto immediato.
3. Il reddito netto derivante, soggetto ad imposta progressiva sul reddito, viene calcolato come differenza tra Reddito Imponibile della persona fisica e Spese Detraibili, a qualsiasi titolo. Tale reddito netto costituisce la **Capacità Contributiva**.
4. Sono detraibili dal Reddito Imponibile tutte le spese non esplicitamente escluse dalla detraibilità, nella misura massima disposta all'Art. 8, purchè con aliquote IVA non superiori al 25%, ed inoltre gli investimenti in **titoli di Stato speciali a tasso zero**.
5. Le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) verranno calcolate sulla base delle aliquote fiscali descritte all'Art. 9, applicate alla **Capacità Contributiva**, vale a dire al reddito residuo dopo detrazione dal Reddito Imponibile di tutte le Spese Detraibili.
6. Le Spese Detraibili si intendono sempre comprensive di IVA e di altre imposte eventuali sui consumi (accise, ecc) applicate alla spesa in esame.

Art. 2. (Soggetti destinatari).

1. Tutti i cittadini italiani ed i residenti con permesso di soggiorno che svolgano la loro attività economica prevalente sul territorio nazionale sono soggetti alle presenti norme.

Art. 3. (Accertamento delle spese detraibili).

1. L'Agenzia delle Entrate verrà messa gradualmente in condizione di poter sfruttare le moderne tecnologie elettroniche e di telecomunicazione per attribuire a ciascun percettore di reddito gli importi delle spese detraibili attraverso l'uso del codice fiscale.
2. Ciascun fornitore di beni o servizi dovrà essere dotato di un terminale telematico collegato con l'Agenzia delle Entrate in grado di leggere il codice fiscale del cittadino contribuente attraverso la carta di pagamento e dovrà stampare uno scontrino fiscale.
3. Le spese effettuate dal cittadino contribuente verranno automaticamente messe in detrazione dal reddito lordo da parte della Agenzia delle Entrate sul suo conto fiscale.
4. Ove il pagamento venga effettuato per contanti, la spesa non sarà detraibile.
5. Disposizioni transitorie: l'adeguamento organizzativo dell'Agenzia delle Entrate richiederà del tempo, così come anche quello dei fornitori di beni e servizi che dovranno essere collegati telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia già adesso, il diritto di accesso a tutti i CC dei contribuenti ai fini di un controllo fiscale sulla congruenza tra spese e reddito dichiarato. Questa funzione verrà immediatamente estesa al calcolo automatico delle detrazioni delle spese effettuate dal reddito percepito dal contribuente e accreditato sul medesimo CC bancario.

Art. 4. (Adempimenti degli esercizi commerciali).

1. Tutti gli esercizi commerciali rivolti al consumatore, dovranno dotarsi, se non già dotati, dei necessari terminali per l'utilizzo delle carte di pagamento da parte dei consumatori e dovranno adeguare i loro collegamenti telematici per la trasmissione immediata delle transazioni di pagamento all'Agenzia delle Entrate, con indicazione del codice fiscale del cliente consumatore.
2. I commercianti ambulanti, sprovvisti di terminali telematici fissi, dovranno dotarsi di sistemi telematici mobili in grado di utilizzare la rete telefonica mobile per effettuare le transazioni di pagamento ed i collegamenti con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 5. (Sostituti di imposta)

1. I datori di lavoro che normalmente oggi operano come sostituto di imposta versando direttamente all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti previdenziali le imposte e contributi a carico dell'impresa e del lavoratore, per conto del lavoratore dipendente, saranno tenuti a modificare il contenuto della "busta paga" consegnata al lavoratore mettendo in evidenza il reddito lordo del dipendente, pari al costo complessivo sostenuto dal datore di lavoro, unitamente alle singole voci di contribuzione fiscale e previdenziale pagate dal datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta.
2. Il datore di lavoro sarà inoltre tenuto a calcolare le imposte a carico del dipendente, da versare alla Agenzia delle Entrate, sulla base del Reddito Imponibile del dipendente, calcolato detraendo dal reddito lordo i versamenti previdenziali e le spese sostenute dal dipendente nel mese precedente a quello in cui viene attribuito il reddito; la detrazione verrà calcolata sulla base della presentazione da parte del dipendente di una dichiarazione basata sul suo estratto conto bancario, che riporti la somma delle spese detraibili sostenute e che consenta di determinare la percentuale di detrazione e quindi la (IRPEF) sul reddito.
3. Ove il reddito provenga da Enti Previdenziali (redditi da pensione) il calcolo delle imposte da parte dell'Ente Previdenziale verrà effettuato in via presuntiva con una detrazione fiscale pari a quella massima stabilita per quel reddito e verrà conguagliato nell'anno fiscale successivo per confronto con i dati disponibili per quel contribuente presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 6 (Adeguamento dei sistemi telematici e documentazione delle spese)

1. I sistemi telematici di pagamento dovranno essere adeguati, unitamente al software dei sistemi di pagamento bancari tramite carte di pagamento e carte di credito, in modo da consentire una immediata identificazione del codice fiscale del cittadino contribuente. In assenza di tale possibilità di identificazione la detraibilità viene fissata nella misura del 50% della spesa, IVA compresa, allegando le fatture alla dichiarazione dei redditi.
2. Le spese detraibili effettuate all'estero tramite Carte di Credito sono detraibili al 30%, , allegando le fatture alla dichiarazione dei redditi.
3. Le spese effettuate all'estero per contanti non sono detraibili, perché non documentabili per via telematica.

Art. 7 (Conguagli di imposta)

1. Le imposte sul reddito (IRPEF) calcolate nella misura variabile della Capacità Contributiva risultante dalle detrazioni effettuate saranno soggette a conguaglio da parte della Agenzia delle Entrate sulla base dei consuntivi annuali tra entrate ed uscite detraibili rese note alla Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici.
2. Il sistema prevede, in prospettiva, la possibile eliminazione della Dichiarazione dei Redditi da parte dei contribuenti persone fisiche, nella misura in cui redditi e spese del contribuente siano, nei fatti, resi noti alla Agenzia delle Entrate e non richiedano quindi la trasmissione a questa di ulteriori informazioni per determinare l'entità di eventuali conguagli a favore o a sfavore.

Art. 8. (Percentuali di detrazione dal Reddito Imponibile).

La Capacità Contributiva ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata detraendo dal Reddito Imponibile qualsiasi spesa documentata, e pagata per via telematica, o con le eccezioni di cui all'art. 6, nella misura massima di 15'000 € annui.

Il valore delle spese detraibili è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) applicabile e di qualsiasi altra imposta gravante a qualsiasi titolo sull'importo del bene o servizio prima delle tasse. Sono detraibili al 50% del loro valore gli importi investiti in **Titoli di Stato Speciali** che potranno essere emessi dal Tesoro, con interesse attivo uguale a zero, rimborsabili alle scadenze stabilite ma negoziabili come qualsiasi altro titolo.

Questi titoli potranno essere spesi soltanto da soggetti privati.

Art. 9. (Percentuali IRPEF su Capacità Contributiva).

I cittadini sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica statale in misura proporzionale alla loro capacità COMPLESSIVA di produzione di reddito, secondo il criterio della aliquota fissa applicata alla parte di reddito residua, dopo deduzione degli oneri previdenziali e delle altre spese fiscalmente detraibili di cui al precedente art. 8. La contribuzione fiscale sul reddito (IRPEF) qui determinata esaurisce l'imponibilità fiscale della Capacità Contributiva. La tabella che segue mostra il valore delle imposte calcolate a vari livelli di reddito imponibile.

LA TASSAZIONE PROGRESSIVA CON ALIQUOTA UNICA

$I = (r-d) \times a$ $a =$ aliquota $d =$ detraz. $r =$ reddito
 $I =$ imposta 30,00% € 15.000 lordo

IMPONIBILE (annuo)	IMPOSTA (annuo)	PERCENT. NETTO	NETTO (annuo)	NETTO (mensile, 12 m.)	CONTRIBUTO (annuo)	CONTRIBUTO (mensile, 12 m.)
€ 0	-€ 4.500		€ 4.500	€ 375	€ 4.500	€ 375
€ 2.400	-€ 3.780		€ 6.180	€ 515	€ 3.780	€ 315
€ 6.000	-€ 2.700		€ 8.700	€ 725	€ 2.700	€ 225
€ 10.000	-€ 1.500		€ 11.500	€ 958	€ 1.500	€ 125
€ 15.000	€ 0	0,00%	€ 15.000	€ 1.250		
€ 20.000	€ 1.500	7,50%	€ 18.500	€ 1.542		
€ 25.000	€ 3.000	12,00%	€ 22.000	€ 1.833		
€ 40.000	€ 7.500	18,75%	€ 32.500	€ 2.708		
€ 50.000	€ 10.500	21,00%	€ 39.500	€ 3.292		
€ 100.000	€ 25.500	25,50%	€ 74.500	€ 6.208		
€ 1.000.000	€ 295.500	29,55%	€ 704.500	€ 58.708		

Con questa riforma fiscale la soglia ZERO TAX è fissata al reddito imponibile di 15'000 € annui. La formula di calcolo dell'IRPEF prevede un sostegno ai redditi incipienti pari alla imposta negativa, in modo da portare i redditi minimi a livelli di maggiore sostenibilità, sia pure in condizioni di indigenza più o meno grave.

Nei nuclei familiari **ricognosciuti**, costituiti da più individui conviventi, con residenza nella medesima unità immobiliare, per i soli soggetti con reddito imponibile individuale superiore a 15'000 € annui, il **reddito imponibile individuale** a cui applicare l'aliquota unica sarà calcolato come somma di quelli individuali divisa per il numero dei componenti il nucleo familiare, a condizione che venga formulata una sola dichiarazione dei redditi congiunta, previo accordo con l'Agenzia delle Entrate.

Questa impostazione ha lo scopo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie in cui non tutti i componenti siano produttori di reddito (minori, disabili, ecc) riconoscendo che ciascun componente dispone, nei fatti, di un reddito per poter sopravvivere, anche se chi lo produce non è la stessa persona fisica.

Art. 10. (Copertura finanziaria).

1. La copertura dei costi previsti dal presente dispositivo di legge verrà dalla riduzione della spesa pubblica prevista dal Disegno di Legge "Risorse per il rilancio dell'economia" oltre che dal prevedibile rientro di una grossa fetta di evasione fiscale.
2. La maggiore disponibilità di spesa da parte dei cittadini consumatori grazie alla riduzione degli oneri fiscali complessivi sul reddito consentirà inoltre di rilanciare i consumi e quindi comporterà un recupero del gettito di imposta dall'aumento del PIL e dell'IVA versata sulla base dei cresciuti acquisti.

Art. 11. (Attuazione).

1. I tempi per l'attuazione del presente dispositivo di presente legge dovranno rispettare la scadenza qui indicata che prevede la sua entrata in vigore, sia pure con i dispositivi provvisori previsti dalla legge, entro il 1° Luglio 2018 ed in via definitiva entro il 1° Gennaio 2019.

Art. 12. (Entrata in vigore).

Il presente dispositivo di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.